

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130

Testo del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 27 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 novembre 2021, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.». (21A07017)

(GU n.282 del 26-11-2021)

Vigente al: 26-11-2021

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro **((nell'anno 2021))**, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Art. 2

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore del gas naturale

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione **((per usi civili))** e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del **((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al))** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli **((oneri generali di sistema per il settore del gas))** fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Art. 3

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
sociale elettrico e gas

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle **((tariffe per la fornitura di energia elettrica))** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

((Art. 3 bis

**Misure per aumentare la liquidita' dei mercati
dell'energia e ridurre i costi delle transazioni**

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.))

((Art. 3 ter

Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico

1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza».)

Art. 4

Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.

((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione».)

3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;

b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)» sono soppresse;

c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».)

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di

indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del **((Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo))** 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, **((di competenza del Ministero))** della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del **((decreto legislativo 3 marzo))** 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato **((allo stesso fondo, da versare))** all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(di cui all'art. 4 comma 1)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

+-----+-----+-----+		
1		
+-----+-----+-----+		
2		
+-----+-----+-----+		
3		
+-----+-----+-----+		

		Articolo 3, comma 3, del	
		decreto legislativo 13 aprile	
4		2017, n. 66.	
+-----+			
		Articolo 1, comma 468, della	
		legge 30 dicembre 2018, n.	
5		145.	
+-----+			
		Articolo 74, comma 7-ter, del	
		decreto-legge 17 marzo 2020,	
		n. 18, convertito, con	
		modificazioni, dalla legge 24	
6		aprile 2020, n. 27.	
+-----+			
		Articolo 1, comma 146, della	
		legge 27 dicembre 2019, n.	
7		160.	
+-----+			
		Articolo 1, comma 51, della	
8		legge 13 luglio 2015, n. 107.	
+-----+			
		Articolo 16 del decreto	
		legislativo 13 aprile 2017,	
8-bis		n. 64.	
+-----+			
		Articolo 1, commi 68 e 69,	
		della legge 27 dicembre 2017,	
8-ter		n. 205.	
+-----+			